# COMUNE DI PISCIOTTA



#### Provincia di Salerno

## Servizio Edilizia Privata e Urbanistica



**Prot. n. 7303** del 11 ottobre 2010

Oggetto: Avviso procedure per attività edilizie.

**PREMESSO** che, in relazione al disposto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del medesimo D.Lgs n° 267/2000, con decreto Sindacale del 01.04.2010 prot. n° 2445 e prorogato successivamente in data 17.07.2010 con prot. n° 6287, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti;

**DATO ATTO** che la <u>Commissione Edilizia non è più funzionante</u> e ché attualmente l'unica Commissione organo tecnico-consultivo è la <u>Commissione Locale per il</u> **PAESAGGIO**;

**DATO** ATTO che <u>dal 1° gennaio 2010</u> sono entrate in vigore le nuove procedure paesaggistiche stabilite dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio", non essendo stato prorogato il regime transitorio previsto dall'art. 159 del Codice.

Tali procedure si applicano anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del **31/12/2009** non sono stati ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione (art. 159, comma 1 del D. Lgs. 42/2004);

**DATO ATTO** degli avvisi da parte di questo Ufficio inerenti

- nuove procedure per la richiesta di autorizzazione paesaggistica con prot. n° 7170 del 05.10.2010;
- Sostituzione della D.I.A. con la S.C.I.A. del 05.10.2010

Ad integrazione di quanto già comunicato da parte di questo Ufficio e a chiarimento delle richieste verbali e dalle idee confuse degli utenti che negli ultimi giorni pervengono allo scrivente si segnalano le varie procedure che sinteticamente si riportano di seguito.

### Permesso di Costruire

- Ai sensi dell'art.10 e dell'art.22, comma 3 e 7, del D.P.R. 06.06.2001 N.380 e s.m.i. (entrato in vigore il 30 giugno 2003) ed ai sensi dell'art. 2, commi 6-7-8 della Legge Regionale 28 novembre 2001 n. 19 (così come aggiornato dall'art. 49 della L.R.n.16/2004);
- In sanatoria ai sensi dell'art.36 (accertamento di conformità) del D.P.R. 06.06.2001 N.380;
- In deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 06.06.2001 N.380;
- Ai sensi della Legge Regionale del 28/11/2000 n.15 per il recupero abitativo di sottotetti;
- Ai sensi della Legge 24 marzo 1989, nº 122 "Disp osizioni in materia di parcheggi";
- Ai sensi della Legge Regionale del 28/12/2009 n.19 "Piano Casa".

<u>Questo dovrà essere corredato dalla "Relazione Paesaggistica" come previsto dal DPCM</u> 12.12.2005.

♣ Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.e.". (10G0157) (GU n. 199 del 26-8-2010) In vigore dal 10.09.2010 – "Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'Allegato I che forma parte integrante del presente regolamento".

Questo dovrà essere corredato dalla "Relazione Paesaggistica Semplificata" come previsto dal DPCM 12.12.2005.

#### **COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI**

Con la legge n. 73 del 23 Maggio 2010 è stato convertito in legge con modifiche, il D.L. 40/2010 e pertanto è stato modificato ed integrato l'articolo 6 del DPR 380/01.

Per gli interventi di cui al comma 2 del novellato articolo 6 è possibile presentare apposita **COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI**, a cura dell'interessato;

Tale Comunicazione deve essere obbligatoriamente corredata dalla documentazione prescritta nel citato articolo, per i casi di manutenzione previsti all'art. 6 comma 2 lettera a);

Ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del DPR 380/01 in caso di mancata comunicazione dell'inizio dei Lavori, ovvero di mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, è dovuta la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

#### ♣ Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A.

Sono realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività gli interventi previsti dall'art 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m. e i. (entrato in vigore il 30 giugno 2003) e dall'art. 2 del della L. R. 28 novembre 2001 n. 19 (così come aggiornato dall'art. 49 della L.R.n.16/2004).

Per inoltrare la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**, il proprietario dell'immobile, o chi ne abbia titolo, può presentare istanza indirizzata al **Settore Edilizia Privata e Urbanistica** accompagnata da una relazione tecnica asseverata, a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati ed al regolameto edilizio vigente, nonchè il rispetto delle norme tecniche, delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie. E' stato inserito il nuovo modello relativo alla dichiarazione sostitutiva del parere igienico-sanitario secondo le modalità previste dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività vanno allegati, pena improcedibilità, gli atti e gli elaborati, previsti dall'art. 2 del Regolamento di Attuazione della L. R. 28 novembre 2001 n. 19 (approvato con D.P.G.R n. 381 del 11 giugno 2003 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 38 del 25 agosto 2003) e dall'art. 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del D.Lgs. 494/96 (come modificato dall'art. 86 co. 10 del D.Lgs.n. 276/2003 (cd. Riforma Biagi) e dall'art. 20 D.Lgs. 251/2004), con la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività devono essere inoltrati i seguenti documenti:

- nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori;
- dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica resa dall'impresa esecutrice e dichiarazione relativa all'applicazione del Contratto Collettivo ai lavoratori dipendenti dell'impresa;
- certificato di regolarità contributiva dell'impresa (D.U.R.C. oppure Certificati INPS, INAL, cassa Edile) in originale, non più vecchio di tre mesi.

Si informa che il Certificato di regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori, secondo quanto chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 848 del 14 luglio 2004, non è autocertificabile.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione e dovrà concludersi entro 3 anni.

Ultimato l'intervento il tecnico abilitato rilascia il Certificato di collaudo finale con il quale attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività e, contestualmente, presenta attestazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato variazione di classamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 558, legge n. 311/2004, in assenza di tale attestazione catastale si applica la sanzione di € 516,00 così come prevede l'articolo 37 comma 5 del DPR n.380/2001.

# ♣ Nuova procedura comunicazione attività edilizia all'ISTAT

Si comunica che a partire dal 01/09/2010 i modelli ISTAT per nuove costruzioni o ampliamenti devono essere compilati online all'indirizzo <a href="https://indata.istat.it/pdc">https://indata.istat.it/pdc</a>., cliccare la voce istruzioni, cliccare su istruzioni per l'utente: guida alla procedura telematica. Registrarsi scegliendo un proprio nome utente ed una password. Seguire la procedura indicata per la compilazione online dei modelli ISTAT. Bisogna conservare il codice del modello compilato apposto sul frontespizio automaticamente dal sistema. TALE CODICE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMUNICATO AL COMUNE. Tali modelli devono essere compilati on line per tutte le pratiche non ancora ritirate anche se è già stato consegnato il modello ISTAT al Comune.

**Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili** − Decreto MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (10A11230) - (GU n. 219 del 18-9-2010) Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi.

Il presente Avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito informatico www.pisciotta.sa.it/ e all'Albo Pretorio del Comune di Pisciotta

Dalla Residenza Comunale, lì 11 ottobre 2010

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica geom. Nicola Greco